

APPENDICE 4

Giurisprudenza costituzionale LAICITÀ – SIMBOLI CATTOLICI LIBERTÀ/OBIEZIONE DI COSCIENZA

1.

Benché la sentenza **467/1991** della Consulta non tratti, neppure indirettamente, il tema relativo al crocifisso, tuttavia la norma sottoposta al suo esame – *l'obiezione di coscienza* al servizio militare – consente alla Corte di definire qual è il valore attribuito dalla Costituzione alla coscienza individuale; un fattore al quale, come s'è visto, si riferiscono coloro che contestano il “crocifisso di Stato”, richiamando questo diritto di libertà insieme ai principi di eguaglianza e di laicità. Nel paragrafo 4. si legge:

A livello dei valori costituzionali, la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo come singolo [...] In altri termini, poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo [...] essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi [...]

Da qui deriva che [...] la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come [...] il riflesso giuridico che esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. [...]

Sotto tale profilo [...] la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta [...] un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall'assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (cosiddetta obiezione di coscienza).

Queste considerazioni verranno poi ribadite in successive pronunce della Consulta, come la n. **149/1995**, riguardante l'illegittimità costituzionale della formula di giuramento dei testimoni in materia civile. Al punto 2 si afferma:

La libertà di coscienza – specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) ovvero, come nel caso, alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 Cost.) – deve essere protetta [...]

Questa Corte, con la sentenza 117 del 1979, ha riconosciuto che l'imposizione a tutti indiscriminatamente di una formula di giuramento comportante l'assunzione di responsabilità davanti a Dio può provocare nei non credenti «turbamenti, casi di coscienza, conflitti di lealtà tra doveri del cittadino e fedeltà alle proprie convinzioni» [...]

E nella conclusione vengono richiamate le sentenze riguardanti il «principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica»; un principio – ricordano i giudici – che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi **alle religioni**, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in **regime di pluralismo confessionale e culturale**»: sentenze n. 203/1989 e n. 195/1993.

Di grande importanza è la sentenza **440/1995** riguardante la condotta di chi «pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i **Simboli** o le **Persone** venerati nella religione dello Stato» (art. 724, primo comma, codice penale). Infatti modifica il precedente orientamento, e introduce nuovi criteri di valutazione derivanti dalle suddette sentenze sulla laicità. Ancora nel 1988, a neo-Concordato ormai vigente da tre anni, la sentenza 925 della Consulta aveva respinto l'eccezione di incostituzionalità di quel reato, in attesa che il legislatore sanasse la discriminazione tra le confessioni, sancita dalle norme del codice penale. Ma aveva comunque affermato che era «ormai *inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero di appartenenti alle varie confessioni religiose*». Sette anni dopo, con la sentenza 440, la Consulta ribadisce:

L'abbandono del criterio quantitativo significa che, *in materia di religione*, non valendo il numero, *si impone* ormai **la pari protezione della coscienza di ciascuna persona** che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza.

Soprattutto precisa che devono essere tenuti fermi due punti essenziali: «*L'irrilevanza del criterio numerico* nelle valutazioni costituzionali *in nome dell'uguaglianza di religione* e l'appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia (anche) all'ambito dei reati che attengono alla religione». Per i giudici è evidente che la norma sulla bestemmia «differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata», mentre si deve «affermare la *preminenza del principio costituzionale di uguaglianza* in materia di religione su altre esigenze – come quella del buon costume – pur apprezzabile

ma di valore non comparabile». Inoltre la seconda parte della norma – osserva-
no i giudici – «considera la bestemmia contro i Simboli e le Persone con riferi-
mento **esclusivo** alla **religione cattolica**, con conseguente *violazione del principio
di uguaglianza*». Per cui la sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale del
suddetto articolo 724, primo comma, limitatamente alle parole “o i Simboli o le
Persone venerati nella religione di Stato”. (Fra i simboli si annovera ovviamente
il crocifisso). Insomma: per cancellare la differenza di sanzione rispetto alle altre
confessioni la Corte mantiene in vigore il reato esclusivamente nei confronti della
“Divinità”, proteggendo così tutte le religioni allo stesso modo.

Un nuovo quesito riguardante il giuramento in procedimenti civili offre
alla Consulta l'opportunità di precisare meglio il proprio orientamento con la
sentenza **334/1996**. Pur essendo l'oggetto del caso la libertà di coscienza di un
“non credente”, la Consulta dichiara che «il problema che viene posto ha porta-
ta generale».

Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come **diritto** la libertà di coscienza in
relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta
un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2.
Esso *spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti*, siano essi atei o agnostici
(sentenza 117 del 1979), e comporta la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri,
che *in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della
religione* possa essere l'oggetto di **prescrizioni obbligatorie** derivanti dall'ordinamento giuridico
dello Stato.

A questo punto viene ricordato che la libertà di professione religiosa non
significa soltanto libertà **da** condizionamenti di carattere confessionale, ma
comporta l'esclusione, da parte dell'ordinamento giuridico statale, di ogni im-
posizione in questo campo perché – come affermava già la sentenza 85 del 1963 –
«non è dato allo Stato di interferire, come che sia, in un “ordine” che non è il
suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione».

Non si tratta dunque soltanto della coscienza – e della sua protezione – dei non credenti [...] È
in causa la natura stessa dell'essere religioso, ciò che, nell'ordine civile, *per l'ordinamento
costituzionale può essere solo manifestazione di libertà*. [...] **Manifestazione di libertà** che, come
tale, *non può essere oggetto di una prescrizione obbligatoria, indipendentemente dall'irrelevante
circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante* rispetto alla **coscienza**
religiosa **individuale**.

In ordine alla garanzia costituzionale della libertà di coscienza *non contano dunque i contenuti. Credenti e non credenti si trovano perciò esattamente sullo stesso piano* rispetto all'intervento prescrittivo, da parte dello Stato [...]

La sentenza sottolinea poi come *la distinzione* tra l'ordine delle *questioni civili* e l'ordine dell'*esperienza religiosa*,

che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o “supremo” principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato, quale configurato numerose volte nella giurisprudenza di questa Corte [...], **significa** che *la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato.*

Nel **1997** la Corte costituzionale torna, con la sentenza **329**, a esaminare l'offesa recata alla confessione cattolica mediante vilipendio di cose che formino *oggetto di culto* (art. 404 cod. pen.). Per la rilevanza di alcune affermazioni di principio, essa verrà più volte richiamata sia dalla stessa Consulta sia dalla Corte di Cassazione. I giudici precisano innanzitutto che, nel codice penale (ma non solo lì), la locuzione “religione dello Stato” «deve riferirsi alla *religione cattolica*, in quanto **già** religione dello Stato». Proseguono poi con un capoverso molto importante (corsivi e neretti sempre miei):

Secondo la visione nella quale si mosse il legislatore del 1930, *alla Chiesa e alla religione cattolica* era riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione. *Tale visione*, oltre a trovare riscontro nell'espressione «*religione dello Stato*», stava alla base delle numerose **norme** che, *anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari*, dettavano *discipline di favore a tutela della religione cattolica*, rispetto alla disciplina prevista per altre confessioni religiose, ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente *non vale più oggi*, quando **la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa.**

Per cui – afferma la sentenza –

valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa intensità di tutela, *inciderebbe[ro] sulla pari dignità della persona* e si porrebbe[ro] *in contrasto col principio costituzionale della laicità* o non-confessionalità dello Stato, affermato in numerose occasioni da questa Corte [...] **principio che**, come si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia, *non significa* indifferenza di fronte all'esperienza religiosa *ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione* rispetto a **tutte le confessioni religiose.** [...]

Il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale [...] è **vietato** là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce **espresamente** il divieto di **discipline differenziate** in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta appunto la religione. Tale divieto vale a dire che **la protezione del sentimento religioso**, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, **non è divisibile**. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla confessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di **reazioni sociali differenziate**. Diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società.

I giudici – certo consapevoli delle inevitabili conseguenze della sentenza – chiariscono ulteriormente questi concetti, in modo che non possano sorgere dubbi sulla assoluta prevalenza del principio di uguaglianza quando si ragiona, si legifera o si giudica su questioni attinenti la sfera della coscienza individuale in relazione al fenomeno religioso.

Se si considera inoltre che tanta maggiore forza **tali reazioni** assumono quanto più grande è la loro diffusione nella società, si comprende la *contraddizione insita nel subordinare a esse la garanzia dell'uguaglianza*, una garanzia **che**, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), *concorre alla protezione delle minoranze*.

A questo proposito la Consulta ricorda che espliciti riconoscimenti di uguale trattamento in questo campo si trovano già nelle **Intese** stipulate dallo Stato con alcune confessioni religiose minoritarie: con la Tavola Valdese del 21 febbraio 1984; con le Assemblee di Dio in Italia del 29 dicembre 1986; con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane del 27 febbraio 1989 (legge 101/1989); con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia del 29 marzo 1993. Ne consegue, argomenta in conclusione la Consulta, che **ogni discriminazione in questa materia è inammissibile**.

2.

Non stupisce che queste pronunce della Corte Costituzionale fossero accolte in genere da critiche risentite da parte delle autorità vaticane e di alcuni settori del mondo cattolico. Solo quando il dispositivo della sentenza non cancella “privilegi” riservati alla religione cattolica, le reazioni sono più equilibrate o addirittura favorevoli, perché sorvolano sulle motivazioni presentate dai giudici e

ne tacciano il contenuto. Così avviene, per esempio, quando esce la sentenza 440/1995 che – come s'è visto – conserva il reato di bestemmia «contro la Divinità», mentre lo elimina per i simboli e le persone venerati dai cattolici. Monsignor Clemente Riva, della diocesi di Roma, non commenta questa parte della decisione, ed esprime invece un giudizio positivo sull'altra: «Ritengo che ogni religione merita tutto il rispetto possibile. Era quindi logico estendere questo principio anche ad altre confessioni. Inoltre la libertà religiosa è sempre un fatto positivo e mai negativo» (*l'Unità*, 19 ottobre). Invece don Gianni Baget Bozzo spiega il suo parere contrario con quelle stesse considerazioni confutate dalla giurisprudenza della Consulta sulla base dei principi e diritti garantiti dalla Costituzione (*La Stampa*, 19 ottobre 1995):

La bestemmia era reato anche prima che fosse firmato il Concordato del 1929. Il cristianesimo in Italia ha un valore sociale che il buddismo, per esempio, non possiede. Questo è il motivo per cui l'offesa al Dio cristiano viene sanzionata, non perché il cattolicesimo era religione di Stato. La Consulta invece ha ragionato all'opposto: il cattolicesimo non è più religione di Stato, quindi tutte le religioni sono sullo stesso piano. Ma – *si chiede il sacerdote* – come si fa in Italia a riconoscere lo stesso status al buddismo e al cristianesimo?

A prescindere dal fatto non trascurabile che il Buddismo non ha Divinità, la risposta è ovvia: basta considerare prevalente il principio di uguaglianza sul presunto maggiore valore sociale di una religione rispetto alle altre; basta credere – come credeva don Milani – che la Costituzione è *quella che il Cristo attendeva da noi da secoli*. Probabilmente è questo ciò che pensa anche il teologo cattolico Sergio Quinzio, secondo il quale il reato di bestemmia andava abolito del tutto (*Corriere della Sera*, 19 ottobre):

Sarebbe stato meglio, più che estendere il reato a tutte le divinità, abolirlo completamente. Che autorità ha infatti lo Stato laico per giudicare quali sono le divinità da rispettare e quali invece no?

La sentenza 334/1996, riguardante la formula del giuramento decisorio, non solleva lo stesso interesse. Ma non mancano alcuni commenti a caldo, fra i quali quello di Baget Bozzo che considera anche questa «una posizione sbagliata», più o meno per gli stessi motivi per cui riteneva “un grave errore” la sentenza 440 dell'anno prima (*La Stampa*, 9 ottobre 1996):

La morale del mondo occidentale è diretta emanazione dello spirito religioso. E questa mi sembra proprio una velleità laicista che non tiene conto delle profonde radici del popolo.[...] La

Corte Costituzionale, agendo così, ha sradicato un fondamento della sua legittimità e una base del suo consenso.

Nello stesso servizio del quotidiano torinese compare anche il commento dello scrittore cattolico Vittorio Messori che non commenta la sentenza che ha abolito il riferimento a Dio nella formula di giuramento, ma solleva invece un interrogativo interessante:

Mi chiedo perché, dopo aver cancellato quelle parole dal giuramento, non si abolisca anche la legge che impone *la presenza del **crocifisso** nelle aule giudiziarie*. Sembra una beffa: se non è stato Gesù una vittima del sistema giudiziario ... Eppure *i **crocifissi** sono sempre appesi ai muri delle aule. Anche di quelle modernissime*.

Viene sentito anche un magistrato, Raffaele Guariniello, che esprime un parere nettamente positivo. Quello che conta, sottolinea, è il rispetto della persona chiamata a deporre, e quindi «anche il rispetto della sua libertà religiosa»¹. Alfonso Di Nola, docente di storia delle religioni, dopo aver ricordato che la religione ebraica e quella islamica vietano in modo assoluto di giurare, cita anche il Vangelo che ammonisce: *Non giurerete mai nel nome di Dio, ma direte sì sì no no*; nonché Sant'Agostino, e il Concilio di Pistoia del 1786, pure contrari al giuramento (*la Repubblica*, 9 ottobre 1996).

Reazioni assai più vivaci suscita l'applicazione della sentenza 440/1995, quando, nel novembre 1996, il pretore di Avezzano assolve un giovane che aveva imprecato contro la Madonna, condannandolo invece per la bestemmia «contro la Divinità». Questa volta interviene il giornale del Vaticano *L'Osservatore Romano* (8 novembre 1996) con un articolo di Gino Concetti, il quale – a differenza dei servizi pubblicati sui quotidiani di grande diffusione – ricorda e commenta con sufficiente ampiezza la sentenza pronunciata dalla Consulta l'anno prima, sulla quale il pretore basa la sua decisione; ma trascura del tutto il motivo che indusse la Consulta a eliminare soltanto la bestemmia contro i simboli e le persone venerate nella religione cattolica. Il prelado pensa infatti che la sentenza 440/1995, restringendo la tutela «solo al rispetto di Dio e non già della Madonna e dei santi venerati nella religione», abbia toccato questioni attinenti la fede e la teologia (*cattolica*); abbia cioè voluto «operare d'autorità – meglio di arbitrio – una vivisezione in materia di soggetti e di dottrina religiosa». Ma, come abbiamo accennato in sintesi, le cose non stanno affatto così, perché la Consulta ha semplicemente esaminato la questione alla luce dei princi-

pi e diritti costituzionali. Non solo: Concetti ritiene che la sentenza 440/1995 riguardi soltanto la religione cattolica, e che la Corte Costituzionale abbia «*ristretto* solo a Dio il più ampio disposto del Codice penale», mentre è avvenuto l'esatto contrario. *Prima* della sentenza l'art. 724 cod. pen. *attribuiva alla sola* religione cattolica una tutela differenziata. *Adesso tutte* le religioni godono *in modo eguale* della stessa protezione. Anche la "libertà religiosa", secondo Concetti, sarebbe stata limitata dalla sentenza della Consulta, perchè non sarebbe più garantita

al credente tutela e protezione nella totale estensione e manifestazione della sua fede. [...] La libertà di religione esige – nel rispetto della gerarchia dei valori – protezione a tutto il "corpo" della religione professata dal popolo. Ogni restrizione è indebita e offensiva sia della dignità del credente sia della religione in quanto tale.

Ma non si comprende perché punire la bestemmia contro la Divinità possa in qualche modo violare o limitare la libertà religiosa dei cattolici, e in quale misura modifichi – come ritiene Concetti – la norma che «garantisce la pratica di culto ai fedeli e i luoghi dove svolgerlo».

Ben diverso appare il commento del deputato Valdo Spini che, in quanto valdese, esprime considerazioni che si distinguono nettamente da quelle prevalenti, di impronta o derivazione cattolica:

Noi valdesi non veneriamo la Madonna. Ma neppure crediamo all'intervento della magistratura in queste questioni. [Noi] abbiamo scelto di rinunciare alla tutela del vilipendio: per noi lo Stato non dovrebbe perseguire neppure chi insulta il nome del Signore. [...] Qui viene fuori la differenza di impostazione tra protestanti e cattolici. Noi siamo più laici: la religione è proprio un fatto di coscienza, in cui il braccio secolare non deve intervenire².

Sulla stessa vicenda i maggiori quotidiani pubblicano in grande evidenza, sempre l'8 novembre, articoli e commenti, ma assai più superficiali e disinformati di quello del giornale vaticano. Basterà segnalare le sviste più grossolane per rendersi conto di come questi temi siano trattati alla carlona dai *media*. Sul *Corriere della Sera* Federica Cavadini, al termine di un lungo servizio nel quale riferisce le dichiarazioni dei vescovi di Avezzano e di Rieti, e sintetizza il succitato articolo *dell'Osservatore Romano*, scrive di essere «in attesa di ulteriori chiarimenti» da parte della Consulta; come se la sentenza 440/1995 non fosse abbastanza esauriente in proposito. Il fatto è che né questa giornalista – né

quelli che citeremo ora – mostrano di averla esaminata quando uscì l'anno prima, e di averla neppure letta in questa occasione.

Oltre al rilievo dato alla reazione del Vaticano, *la Repubblica* ospita due articoli: uno di Elvira Naselli, e un commento anonimo, in neretto (*Dio in tribunale*). Entrambi interpretano la sentenza del pretore di Avezzano come un'indebita intromissione della magistratura e della Consulta in questioni teologiche; ma entrambi mostrano di non conoscere quelle sentenze. Alla Naselli risulta che, in effetti, il pretore si sia

limitato ad applicare una sentenza della Corte Costituzionale *di qualche mese fa* [sic!]. Sarebbero stati dunque i giudici della Corte a impegnarsi in campo teologico e a operare il sottile distinguo tra divinità e persona venerata.

Per rafforzare questa interpretazione, la giornalista riferisce le parole di un senatore dell'Ulivo, Luigi Lombardi Satriani (corsivi e neretti miei):

Trovo singolare che il pretore *intervenga per legittimare* la sacralità di Dio negandola invece alla Madonna. Intanto perché un giudice non è il custode dell'entità soprannaturale e poi perché un cattolico è turbato allo stesso modo dall'offesa a Dio e da quella alla Madonna. E poi, per favore, non facciamo bizantinismi teologici; non tocca a noi distinguere fra l'entità e la persona venerata.

Evidentemente questo parlamentare – membro dell'organo legislativo al quale la Consulta rimprovera di non aver adattato, in ventitre anni!, le norme sulla bestemmia ai principi costituzionali – ignora la giurisprudenza costituzionale relativa, e ciononostante ne parla a vanvera. Comprensibile (ma non giustificabile) che vi siano giornalisti che si comportano allo stesso modo; come l'anonimo commentatore che scrive su *la Repubblica*:

La colpa [!] non è del pretore, che ha reso operativa una decisione della Corte Costituzionale. La responsabilità di questo paradosso ricade tutta sulle spalle dei giudici supremi. [...] Se, come appare giusto in ogni società, si decide di tutelare il sentimento religioso *di un gruppo* [...] allora i giudici non dovrebbero avventurarsi sul terreno della teologia. [...] Il bene da garantire, direbbero i giuristi, qui non è una sostanza metafisica, ma eventualmente il *diritto di un gruppo* [!] a non essere offeso [...] Per questo le valutazioni teologiche della Corte Costituzionale non riescono ad essere convincenti.

È ovvio che l'autore non conosce né la sentenza della Consulta né gli articoli della Costituzione che enunciano i principi di uguaglianza e di laicità e il diritto di libertà religiosa. Non essendo consentito alla Corte Costituzionale di sostituirsi al legislatore inadempiente, ai giudici non rimaneva altra soluzione che quella presa con la sentenza 440/1995; certo discutibile, ma perfettamente coerente con il consolidato orientamento della Consulta in questa materia.

Non meno approssimativi gli articoli apparsi su *La Stampa*. Fin dalle prime righe del suo servizio, Roberto Ettore incorre in due imprecisioni: accenna alla «Corte Costituzionale che *circa due mesi fa* ha emesso una sentenza» (la 440 pubblicata un anno prima); e dimentica del tutto che il reato di bestemmia riguardava esclusivamente «i Simboli e le Persone *venerati nella religione dello Stato*», cioè nella religione cattolica. La Consulta ha quindi cancellato la parte riferita alla sola religione cattolica, estendendo in tal modo a tutti i credenti la tutela di un bene comune: la Divinità. Nel commento, affidato a Domenico Del Rio, si parla solo di Dio: termine che non compare mai nella sentenza della Consulta. E, come Ettore, Del Rio non fa seguire mai alla parola “*religione*” la specificazione “*cattolica*”, come se il cattolicesimo fosse l'**unica religione**. Tanto è vero che si riferisce «alla coscienza di un credente *cristiano*, che adora Dio e *venera* colei che egli chiama *Madre del Signore*», convinto che tutti i *credenti cristiani* siano cattolici. I Valdesi, come ha sottolineato prima Valdo Spini, non venerano affatto la Madonna!

3.

L'importanza della sentenza 329 del 1997 viene subito rilevata dalla stampa, che a essa dedica ampi servizi il 15 novembre. A differenza di altri casi, questa volta i quotidiani sono generalmente molto esaurienti e precisi nel fornire informazioni sul contenuto della sentenza; e anche i commenti sono più pertinenti e stimolanti. Particolarmente accurata la sintesi operata da Donatella Stasio su *Il Sole-24 Ore* che, fra l'altro, mette in evidenza come «l'importante decisione della Corte [...] completa un ragionamento sviluppatosi negli ultimi anni nella giurisprudenza costituzionale». Nella pagina settimanale dedicata a “Le Religioni”, *l'Unità* ospita, a fianco di un lungo articolo di Luigi Sandri, alcune dichiarazioni di esponenti religiosi. La presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane, Tullia Zevi, premesso il suo giudizio positivo sulla sentenza, osserva che, paradossalmente, «non sarebbe stata la religione della stragrande maggioranza

degli italiani ma, semmai, le religioni di piccole minoranze ad aver bisogno di una particolare protezione da parte della legge»; a parte il fatto, aggiunge, che sarebbe ora di abolire il reato di vilipendio in quanto reato di opinione. Analoga l'opinione del rabbino Shalom Bahbout. Il vice-moderatore della Tavola valdese, Franco Becchino, pur rallegrandosi per la sentenza della Consulta, ricorda che, nell'Intesa con lo Stato del 21 febbraio 1984, i Valdesi hanno riaffermato che la tutela penale in materia religiosa deve riguardare esclusivamente «la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione». Da segnalare che, alla fine dell'articolo che riassume le novità della sentenza, Luigi Sandri nota che, rispetto alla riaffermazione dei principi di eguaglianza e di laicità,

finora non si sono tratte molte conclusioni: ad esempio, molti considerano contraddittorio, con la piena eguaglianza di tutte le religioni di fronte alla legge, il fatto che si continui ad esporre un simbolo cristiano – il crocifisso – nei tribunali o in altri luoghi pubblici.

Anche *La Stampa* offre informazioni accurate sia nell'articolo siglato r.r., sia nel riquadro con i dati statistici riguardanti le più importanti religioni “minoritarie” presenti in Italia. Il commento, affidato a Domenico Del Rio, è stavolta più attento, e soprattutto originale, perché allarga la riflessione sugli umori presenti nel mondo cattolico. Intanto constata che ormai il «pluralismo religioso viene riconosciuto anche “di diritto”»:

La Corte Costituzionale, con la sua sentenza che cancella ogni privilegio di una religione di fronte al vilipendio, non fa altro che codificare un sentimento che è norma radicata dentro la società. Anche la Chiesa, almeno dal Concilio in poi, ha camminato su questa strada.

E a questo punto cita l'editoriale, apparso pochi giorni prima su *La Civiltà Cattolica*, dedicato appunto al concetto di “pluralismo religioso”, di cui abbiamo riprodotto ampi stralci nel Cap. 3, par. I, 4. Che sia poi tanto radicata, nella società italiana, l'accettazione del pluralismo religioso, viene da dubitare, se si pensa alle furiose reazioni suscitate pochi anni dopo, a seguito dell'ordine di rimuovere il crocifisso dalla scuola di Ofena, o anche solo accostarvi un simbolo islamico.

Molto meno spazio viene riservato alla sentenza dal *Corriere della Sera*, che pubblica soltanto un breve pezzo siglato A.T. Sorprendente, infine, *la Repubblica*, che, pur dando evidenza alla notizia in prima pagina, dove inizia il

commento di Andrea Manzella, non evita di offrire l'interpretazione più deludente e negativa della sentenza. Infatti Manzella – unico a dare una tale lettura della sentenza – termina il suo articolo così:

L'abbandono della formula della «religione di Stato» e dei suoi corollari di disuguaglianze giuridiche, non comporta affatto il rigetto della religione cattolica come valore politico [!], come «fattore di unità morale della nazione italiana».

¹ In riferimento a questa affermazione, che richiama un diritto garantito dalla Costituzione, Marcello Montagnana scrive al magistrato per ricordare che, nei tribunali, si osserva ancora la circolare Rocco del 1926 che imponeva l'esposizione del crocifisso, e si violano così i principi di laicità e di uguaglianza. Gli chiede quindi per quale ragione «qualche magistrato non propone al ministro Flick di chiarire che la circolare Rocco del 1926 non ha più alcun valore».

² In *Corriere della Sera*, 8 novembre 1996.